

settori ad alta crescita ma che, nello stesso tempo, necessitano di incrementare la competitività nei settori più dinamici dei mercati mondiali.

Lo sforzo delineato nel Dpef e definito in sede di manovra finanziaria 2007 è stato pertanto quello di stimolare nel sistema produttivo una nuova vocazione alla ricerca scientifica e tecnologica, promuovendo a monte la ricerca di base - che alimenta la produzione di nuove conoscenze - e adottando, a valle, strategie indirizzate all'innovazione - intesa come la capacità di sviluppare nuovi prodotti, processi e servizi competitivi sul mercato - e al trasferimento tecnologico.

Si tratta di obiettivi coerenti con le linee guida definite in sede di rilancio della strategia di Lisbona nel 2005 ed in linea con i grandi programmi comunitari di spesa in materia di innovazione e sviluppo.

Il Consiglio europeo del marzo 2005, procedendo alla revisione intermedia della strategia di Lisbona, ha, infatti, indicato nelle sue conclusioni la conoscenza e l'innovazione tra gli assi fondamentali per il rilancio della strategia, sottolineando l'importanza di conseguire l'obiettivo generale di un livello di investimenti per la ricerca pari al 3 per cento del Pil di ciascuno Stato membro entro il 2010 con una quota di investimento privato pari ai due terzi. E' stata inoltre sottolineata l'esigenza: di rafforzare l'attrattiva dell'Europa per i ricercatori promuovendo, tra l'altro, la ricerca congiunta tra imprese e università, di migliorare l'accesso al capitale di rischio e di sviluppare partenariati per l'innovazione e poli di innovazione a livello regionale e locale. Tali conclusioni sono state recepite nel Piano per l'innovazione e la crescita (PICO) approvato dall'Italia nel 2005 e confermate nei successivi Consigli europei del dicembre 2006 e del marzo e giugno 2007.

La strategia di innovazione è stata oggetto di una comunicazione della Commissione europea³, recentemente confermata in una risoluzione del Parlamento europeo del maggio 2007 ("Mettere in pratica la conoscenza: un'ampia strategia dell'innovazione per l'Europa"), mentre al trasferimento delle conoscenze è stata dedicata la comunicazione della Commissione dell'aprile 2007: "Migliorare il trasferimento delle conoscenze tra gli organismi di ricerca e le imprese nell'insieme dell'Europa".

Quanto ai finanziamenti comunitari per la ricerca e l'innovazione, di particolare rilievo si presentano i programmi di spesa per il periodo 2007-2013 ed in particolare: il settimo programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (decisione della Commissione 1982/2006) e il programma quadro per la competitività e l'innovazione (decisione della Commissione 1639/2006). La promozione dello sviluppo e dell'applicazione di tecnologie ambientali e l'adozione di eco-innovazioni sono invece affidate al Piano d'azione per le tecnologie ambientali.

Il rilancio della R&S italiana verso gli standard medi europei si presenta, pertanto, come un progetto di medio-lungo periodo, che riconosce la necessità di assicurare risorse adeguate a questo settore ma che, insieme, deve basarsi su solide riforme di natura strutturale, avviando un processo di correzione delle principali criticità del sistema: antiquati modelli di *governance*, insufficiente cultura della valutazione, carenza di ricercatori, frammentazione delle risorse dedicate alla ricerca, debole intensità di investimenti privati.

Tali aspetti si ritrovano alla base del complesso programma di attività definito con la manovra finanziaria 2007, e precisato nell'ambito delle direttive generali per l'attività amministrativa emanate dai Ministri interessati, che ha previsto una pluralità di interventi volti a

³ Comunicazione 13 settembre 2006: "Mettere in pratica il sapere: una strategia di innovazione allargata per l'UE".

sostenere la ricerca di base e a promuovere gli investimenti delle imprese⁴ in ricerca industriale e precompetitiva.

Di carattere generale sono le iniziative volte al consolidamento della *governance* del sistema a vari livelli⁵, il rafforzamento dell'attività di valutazione della ricerca⁶ e il superamento della frammentazione delle risorse⁷.

Le iniziative a sostegno della ricerca di base mirano, inoltre, ad incrementare il numero dei ricercatori nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca in ordine ai quali si sottolinea la necessità di una verifica della effettiva funzionalità e la possibilità della comunità scientifica di partecipare in maniera decisiva alla formazione dei propri vertici di governo⁸.

La crescita degli investimenti in ricerca industriale e precompetitiva è affidata, in particolare, alla attribuzione alle imprese di un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia e all'avvio, anticipato nella finanziaria Finanziaria 2007, delle agevolazioni previste nel disegno di legge *Industria 2015* di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

⁴ Per ricerca fondamentale la Commissione europea intende un'attività che miri all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali.

Per ricerca industriale la Commissione europea intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

Per attività di sviluppo precompetitiva la Commissione europea intende la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

⁵ L'art. 1, comma 641 della L. legge finanziaria. 2007 autorizza la spesa di 20 milioni per gli anni 2007-2009 per le finalità di cui alla d.lgs. n. 204/2008 recante le disposizioni per il coordinamento, programmazione e valorizzazione della politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica; i commi 886 e 887 prevedono il coordinamento delle politiche della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica con particolare riferimento alla gestione degli incentivi relativi ai fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca e del Dipartimento per l'innovazione e la tecnologia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

⁶ Il DL n. 262/2006 (convertito con la legge n. 286/2006) ha previsto, all'art. 2, commi 138-142, la costituzione di un'apposita Agenzia Nazionale che subentra al CSVU e CIVR con compiti di valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca, di indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione interna degli enti di ricerca e degli atenei nonché di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e incentivazione delle attività di ricerca e innovazione.

⁷ L'art. 1, comma 870-874 prevede l'istituzione di un Fondo unico (FIRST) in cui confluiranno le risorse di vari fondi, demandando la ripartizione del fondo ad un decreto del Mministro per l'università e la ricerca sentita la Conferenza unificata e fatta salva la possibilità di finanziare un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposto in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca.

⁸ L'art. 1, comma 520 prevede la costituzione di un fondo destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca degli enti di ricerca nonché all'assunzione dei vincitori di concorso con una dotazione di 20 milioni per il 2007; i commi 638 e 639 disciplinano il fabbisogno finanziario dei grandi enti di ricerca; i commi 643-652 intervengono in materia di assunzioni di personale di enti di ricerca e università prevedendo un piano straordinario per l'assunzione di ricercatori con l'obiettivo di assicurare l'ingresso di giovani nel mondo della ricerca e ridurre il fenomeno del precariato.

3. Le risorse finanziarie

Le risorse provenienti dal bilancio dello Stato, nell'ambito delle quali si iscrivono i principali Fondi destinati al settore, ammontano, nella nuova riclassificazione per *missioni e programmi*, a 4.442,7 milioni di euro e si concentrano nei programmi affidati al Ministero dell'università e della ricerca (57,2 per cento delle risorse assegnate alla missione), al Ministero dello sviluppo economico (17,6 per cento), al Ministero della salute (15,2 per cento) e al Ministero per l'ambiente (2,7 per cento).

L'analisi della gestione finanziaria evidenzia, nel complesso, impegni per 3.163,9 milioni di euro e pagamenti totali pari a 3.658,2 milioni di euro. A fronte di pagamenti effettuati per circa la metà in conto residui, cresce l'ammontare dei residui finali al termine dell'esercizio che, pur tenendo conto dell'anticipo delle perenzioni, superano i 6.831,2 milioni di euro dei quali 1.016,1 si riferiscono al programma ricerca scientifica e tecnologica applicata e 1.651,4 al programma ricerca scientifica e tecnologica di base di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, e ben 3.415,8 milioni al programma di sviluppo e di ricerca di competenza del Ministero per lo sviluppo economico.

Critica resta peraltro anche la gestione dei residui pregressi il cui ammontare - pari ad oltre 11.925,9 milioni di euro, di cui più della metà appartenenti al programma di sviluppo e di ricerca di competenza del Ministero per lo sviluppo economico (7.096,8 milioni di euro, comprensivi tuttavia anche delle risorse destinate al complesso degli incentivi alle imprese) - risulta smaltito solo in piccola parte, confermando le difficoltà nell'avviare e concludere programmi di ricerca finanziati in esercizi ormai risalenti.

RICERCA (missione 17)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

Programma	Macroaggregato	Residui iniziali (*)	Stanzamenti definitivi	% su tot. Progr.	% su tot. Missione	Impegni effettivi totali (**)	Autorizzaz. definitive di cassa	Pagato totale	Residui finali
ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato	funzionamento	272	3.960	33,03	0,09	3.470	4.186	3.607	41
	investimenti	9.554	8.029	66,97	0,18	6.659	15.126	13.497	1.681
	oneri comuni	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	totale	9.826	11.989	100	0,27	10.129	19.312	17.104	1.722
ricerca in materia agricola, agroalimentare	funzionamento	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	interventi	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	investimenti	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	totale	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
ricerca in materia ambientale	funzionamento	105	888	0,72	0,02	905	975	968	33
	interventi	38.155	56.361	45,89	1,27	56.194	68.246	67.605	26.743
	investimenti	236.216	65.573	53,39	1,48	134.939	132.143	70.627	41.798
	totale	274.476	122.822	100	2,76	192.038	201.364	139.200	68.574
ricerca in materia di beni e attività culturali	funzionamento	9.009	64.404	78,61	1,45	67.174	68.793	67.261	9.570
	interventi	189	2.153	2,63	0,05	1.901	2.152	1.586	501
	investimenti	39.370	15.374	18,76	0,35	10.172	22.490	15.043	31.650
	trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	oneri comuni	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	totale	48.568	81.931	100	1,84	79.247	93.435	83.890	41.721
ricerca nel settore dei trasporti	funzionamento	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	interventi	9.296	6.165	42,54	0,14	5.515	6.165	3.709	7.744
	investimenti	14.289	8.325	57,46	0,19	11.178	15.953	18.121	7.287
	totale	23.585	14.490	100	0,33	16.693	22.118	21.830	15.031
ricerca per il settore della sanità pubblica	funzionamento	7.172	14.173	2,14	0,32	14.060	16.996	9.876	10.926
	interventi	196.911	599.889	90,6	13,5	594.410	660.683	458.058	330.204
	investimenti	90.946	48.085	7,26	1,08	62.065	85.566	64.625	53.544
	totale	295.029	662.147	100	14,9	670.535	763.245	532.559	394.674
ricerca per il settore zooprofilattico	interventi	12.970	15.593	97,16	0,35	15.593	15.593	7.743	17.850
	oneri comuni	0	455	2,84	0,01	455	455	416	39
	totale	12.970	16.048	100	0,36	16.048	16.048	8.159	17.889
ricerca scientifica e tecnologica applicata	funzionamento	1.771	4.688	1,47	0,11	3.908	5.306	4.414	1.209
	investimenti	1.638.563	315.001	98,53	7,09	320.023	455.830	227.284	1.014.987
	trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	totale	1.640.334	319.689	100	7,2	323.931	461.136	231.698	1.016.196

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Programma	Macroaggregato	Residui iniziali (*)	Stanziamen- ti definitivi	% su tot. Progr.	% su tot. Missione	Impegni effettivi totali (**)	Autorizzaz. definitive di cassa	Pagato totale	Residui finali
ricerca scientifica e tecnologica di base	funzionamento	1.896	5.722	0,26	0,13	4.689	6.409	5.229	1.286
	interventi	14.587	150.461	6,77	3,39	138.042	99.885	85.422	66.993
	investimenti	1.973.616	2.064.867	92,97	46,48	1.115.056	2.248.089	1.859.239	1.583.166
	trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	totale	1.990.099	2.221.050	100	49,99	1.257.787	2.354.383	1.949.890	1.651.445
ricerca tecnologica nel settore della difesa	investimenti	294.586	77.674	100	1,75	68.134	82.341	73.497	186.179
	totale	294.586	77.674	100	1,75	68.134	82.341	73.497	186.179
attività di ricerca in materia di politiche del lavoro e previdenza sociale	funzionamento	1.180	1.678	99,82	0,04	1.558	1.165	1.039	1.696
	investimenti	3	3	0,18	0	5	6	0	6
	totale	1.183	1.681	100	0,04	1.563	1.171	1.039	1.702
ricerca in materia di politiche sociali	funzionamento	1.713	1.611	68,23	0,04	1.549	2.330	1.633	1.628
	interventi	68	750	31,77	0,02	373	818	436	0
	investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
	totale	1.781	2.361	100	0,05	1.922	3.148	2.069	1.628
sviluppo innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario	funzionamento	808	8.996	1,15	0,2	8.020	8.901	7.378	1.370
	interventi	0	27	0,00	0	27	27	27	0
	investimenti	7.096.036	776.521	98,85	17,48	388.056	922.292	485.529	3.414.469
	totale	7.096.844	785.544	100	17,68	396.103	931.220	492.934	3.415.839
ricerca di base e applicata	interventi	2.000	52.280	53,92	1,18	50.280	50.919	45.919	8.361
	investimenti	226.567	44.685	46,08	1,01	51.465	74.655	26.981	6.066
	totale	228.567	96.965	100	2,18	101.745	125.574	72.900	14.427
ricerca per la didattica	funzionamento	8.053	27.065	95,49	0,61	26.862	32.919	30.287	4.197
	interventi	0	1.279	4,51	0,03	1.207	1.279	1.206	1
	totale	8.053	28.344	100	0,64	28.069	34.198	31.493	4.198
spese missione		11.925.901	4.442.735		100	3.163.943	5.108.693	3.658.262	6.831.224

* Comprensivi delle variazioni in conto residui

** impegni totali: dato calcolato sommando gli impegni effettivi e gli impegni assunti sui residui risultanti dalla differenza tra residui iniziali di stanziamento (F) e residui finali di stanziamento (F) rimasti nel conto residui.

4. Aspetti comuni alla missione ricerca e sviluppo

4.1. La governance del sistema

La necessità di accentuare le capacità e l'efficacia nell'orientamento delle politiche di ricerca ha portato alla definizione di interventi di rinnovamento e di rafforzamento della *governance* del sistema, a vari livelli, già prevista nel d.lgs. n. 204/1998. In primo luogo, con l'obiettivo di enfatizzare il ruolo strategico della ricerca nella definizione dei piani di sviluppo del Paese, il Ministro dell'università e della ricerca è entrato a far parte, per la prima volta, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica⁹. In aggiunta, la Finanziaria 2007 ha introdotto disposizioni per accentuare il coordinamento nella gestione dei fondi dedicati alla ricerca e all'innovazione istituiti dalla Finanziaria stessa (di cui si dirà in seguito) di competenza dei Ministeri dell'università e ricerca e dello sviluppo economico, con il Dipartimento innovazione e riforme nella Pubblica Amministrazione. In una dichiarazione congiunta firmata nel luglio 2007, i tre Ministri si sono impegnati a sostenere la partecipazione italiana alle iniziative europee di ricerca e sviluppo, con particolare riferimento alle Iniziative Tecnologiche Congiunte ed ai coordinamenti di programmi nazionali di ricerca istituiti in base all'art. 169 del Trattato CE, mediante la definizione concertata di appositi Piani nazionali, che individuino obiettivi, strategie e modalità di partecipazione, nonché gli strumenti normativi e le risorse finanziarie necessari. I primi Tavoli di concertazione sono già stati avviati nell'ambito dei Consigli Europei di maggio e di giugno 2007 in materia di competitività.

4.2. Sistema di valutazione della ricerca

Il d.lgs. n. 204/1998 "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica" ha previsto all'art. 5 l'istituzione, presso il MUR, del Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR) con il compito di operare per il sostegno alla qualità ed alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, attraverso la 'elaborazione di omogenei criteri di valutazione delle attività e dei risultati della ricerca.

Nel dicembre 2005 si è completata la valutazione, iniziata a febbraio 2005, da parte dei panel, dei prodotti selezionati dalle strutture di ricerca del Paese (Università ed Enti, pubblici e privati) che hanno partecipato al processo di valutazione 2001-2003 (VTR) e, in data 26 gennaio 2006, sono stati presentati i relativi risultati.

Nel corso del 2007, il CIVR, acquisite le relazioni finali da parte dei panel, ha formulato per ogni singola struttura un giudizio di merito e in data 8 febbraio 2007 si è svolta la Conferenza Stampa relativa al primo esercizio nazionale di valutazione triennale (VTR), con risultati che fotografano la situazione della ricerca scientifica nel nostro paese.

Nel contempo l'art. 1, commi da 138 a 142 del DL n. 262/2006, convertito, con modificazioni, con la legge n. 286/2006, ha previsto la nascita dell'Agenzia Nazionale di valutazione (ANVUR) che subentrerà al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e al CIVR con i compiti di: valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione. I risultati delle

⁹Legge n. 286/2006 art. 2, comma 158.

attività di valutazione dell'ANVUR costituiranno criteri di riferimento per l'allocazione di parte dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca nonché per l'assegnazione di quote aggiuntive premiali in situazioni di elevata qualità raggiunta o di rapido accrescimento di qualità nella didattica e nella ricerca.

In attesa dell'operatività dell'ANVUR, di cui il Consiglio dei Ministri ha approvato il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento, nel settembre 2007 è stato confermato il CIVR con il compito di effettuare la Valutazione Triennale della Ricerca (VTR 2004-2006).

Strettamente connessa alle attività di valutazione si presenta l'attuazione della 'Anagrafe delle ricerche - istituita ai sensi dell'art. 63, comma 3, del d.P.R. n. 382/1980 e coordinata dal MUR - considerata, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, tra gli obiettivi prioritari del 2007.

L'Anagrafe, in linea con gli obiettivi evidenziati dall'ANVUR, risponde infatti alla necessità di acquisire le informazioni sui risultati ottenuti a fronte di progetti conclusi, in sintonia con l'esigenza rappresentata di spostare l'attenzione dal controllo delle procedure al controllo dei risultati. La finalità è quella di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e finanziamenti pubblici in materia di ricerca scientifica e di diventare, in prospettiva, uno strumento di supporto alla valutazione dei progetti di ricerca presentati e finanziati dal MUR e alla programmazione di nuove iniziative ed interventi a sostegno della ricerca, anche in vista dell'avvio del FIRST (Fondo per gli Investimenti Ricerca Scientifica e Tecnologica), che ha riunito in un unico fondo quelli esistenti presso il Ministero.

L'attività dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche si riconduce, in particolare, alla tenuta dello Schedario degli enti finanziati¹⁰ e dell'Archivio delle ricerche.

Per quanto concerne lo Schedario degli enti finanziati, riorganizzato dal 2005, sono proseguite nel 2007 le attività poste in essere per valorizzarne il contenuto informativo al fine di raccogliere, dal 2008 limitatamente ai soggetti privati e successivamente anche per i soggetti pubblici, informazioni (anagrafiche e attività di ricerca) utili per conoscere ed individuare le competenze dei soggetti iscritti (mappa delle competenze). L'iscrizione ha validità triennale e prevede l'obbligo di aggiornare costantemente le informazioni qualora intervengano delle modifiche e di procedere con una nuova iscrizione decorso il triennio, pena la cancellazione dall'Anagrafe. Si evidenzia che nel 2007 si sono iscritti all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche n. 273 soggetti con relativa attribuzione del Codice Anagrafe Ricerche (CAR).

Per quanto concerne l'Archivio delle ricerche, è stata realizzata una scheda di rilevamento - compilabile "on line" dal soggetto beneficiario, esperto scientifico od Istituto convenzionato che hanno valutato in itinere il progetto - dei risultati per progetti conclusi e finanziati a valere sul Fondo FAR ed in particolare per quelli presentati a fronte del d.m. n. 593/2000¹¹ (artt. 5 e 6;

¹⁰ Ai sensi dell'art. 64, comma 1, del d.P.R. n. 382/1980 "Le Amministrazioni, gli Istituti, gli Enti pubblici e privati che svolgono attività di RST per poter accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito schedario a cura dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche".

¹¹ Il d.m. n. 593/2000 di attuazione del d.lgs. n. 297/1999 recita all'art. 5:

• comma 37 "Annualmente, i soggetti convenzionati, riferiscono al MIUR (ora MUR), con specifica relazione, circa l'andamento complessivo dei progetti finanziati a valere sul FAR di propria competenza. Tutti i risultati delle verifiche e delle valutazioni sono raccolti in una apposita anagrafe presso il MUR. Essi sono, inoltre, notificati al Comitato, di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 297/1999, nonché alla Segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 204/1998 per le attività di competenza del CIVR di cui all'art. 5 dello stesso decreto. Le informazioni relative ai progetti completati sono accessibili al pubblico, nel rispetto del segreto industriale";

• comma 38 "Ciascun soggetto beneficiario è tenuto, entro i 2 anni successivi alla conclusione del progetto, a presentare al MUR una relazione in merito all'impatto economico-occupazionale dei risultati raggiunti e in caso di

7; 8; 9; 10; 12). Ad oggi, a fronte di n. 170 progetti conclusi, si è ultimato l'iter di compilazione con l'acquisizione di n. 70 schede risultati. E' previsto l'aggiornamento della scheda di rilevazione dopo due anni dalla conclusione del progetto al fine di valutare l'efficacia del finanziamento concesso alla luce delle ricadute economico-occupazionali dei risultati raggiunti. Sono ancora in corso le attività per far convergere nell'Anagrafe i dati informativi relativi a progetti presentati e finanziati sui fondi del Ministero FIRB e PRIN.

Non risulta invece alcuna indicazione in ordine alle ricerche finanziate da altre amministrazioni o Enti erogatori pure previsto nel citato d.P.R. (art. 64, comma 1). Ne consegue la necessità di sensibilizzare Ministeri, Regioni, Enti di ricerca e Istituti bancari affinché forniscano al MUR i dati informativi in merito alle ricerche finanziate con fondi a carico del bilancio dello Stato o di Enti pubblici, al fine di rendere l'Anagrafe un punto di accesso unitario, via internet, alle informazioni sulla ricerca qualificata, attualmente disponibile sulle banche dati gestite da soggetti diversi, secondo un protocollo concordato, ovviando così alla molteplicità di banche dati oggi esistenti.

4.3. Assunzione di ricercatori e riordino degli Enti di ricerca

Ulteriori novità legislative significative per le Università e gli Enti pubblici di ricerca hanno ad oggetto, da un lato, interventi finalizzati ad accrescere in Italia il numero dei giovani ricercatori e, dall'altro, il tema, strettamente connesso, del riordino degli Enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, con l'obiettivo di assicurare loro maggiore autonomia, efficienza e responsabilità.

La necessità di assumere nuovi ricercatori, il cui numero risulta molto inferiore a quello dei principali Paesi europei¹², è alla base di una serie di disposizioni, contenute nella legge finanziaria 2007, finalizzate a sbloccare le procedure.

A fronte di una dotazione organica di 12.861 unità, coperta per il 94 per cento da 10.036 unità a tempo indeterminato e 2.173 unità a tempo determinato, il seguente prospetto evidenzia le assunzioni e le stabilizzazioni autorizzate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal MEF nell'anno 2007 ai sensi dei commi 95, 96 e 97 della Finanziaria 2005 (8 unità), in attuazione dell'art. 1, comma 519¹³ della Finanziaria 2007 (139 unità) e dell'art. 1, comma 520¹⁴ della Finanziaria 2007 (295 unità) tutte destinate a produrre i loro effetti a partire dall'anno 2008.

L'applicazione dell'art. 1, commi 523¹⁵ e 643¹⁶ è prevista a partire dagli anni 2008 e 2009. Le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 651 e 652 concernenti il Piano straordinario di assunzione di ricercatori nell'ambito degli Enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero per l'università e della ricerca (dal quale si attendevano 600 nuovi posti) sono state, invece, modificate dall'articolo 3 del DL 7 settembre 2007 n. 147, convertito con modificazioni dalla

mancata presentazione il soggetto è escluso per gli anni successivi dagli interventi disciplinati dal d.m. n. 593/2000

¹² Circa 37.073 unità di ricercatori universitari e 12.200 ricercatori negli enti di ricerca vigilati dal Ministero nel 2005, contro 271.000 unità in Germania, 200.000 in Francia, 158.000 nel Regno Unito e 101.000 in Spagna.

¹³ Stabilizzazione a domanda di personale a tempo determinato.

¹⁴ Stabilizzazione di ricercatori, tecnologi e altro personale degli enti di ricerca a carico di uno specifico fondo (20 milioni per il 2007 e 30 a decorrere dal 2008).

¹⁵ Assunzioni pubbliche per una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni dell'anno precedente.

¹⁶ Assunzioni di personale degli Enti di ricerca nel limite dell'80 delle entrate correnti complessive ed entro il *plafond* dei contratti a tempo indeterminato cessati l'anno precedente.

legge n. 176/2007, il quale ha stabilito, tra l'altro, che, al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori negli Enti di ricerca, le disposizioni di cui al predetto comma 651 non si applicano per l'anno 2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse destinate dal comma 652 della medesima legge, non utilizzate per detto anno, sono destinate ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 del d.lgs. 5 giugno 1998 n. 204, come determinato dalla tabella C della citata legge n. 296 del 2006 (Fondo ordinario di finanziamento degli Enti di ricerca). Il riparto della somma complessiva di 7,5 milioni di euro destinata a tale scopo è stato effettuato al termine dell'esercizio con il d.m. 28 dicembre 2007, n. 2063/Ric.

ente	DPR 29/11/2007 assunzioni in deroga comma 95, 96 e 97 l.f. 2005			DPCM 16/11/2007 stabilizzazioni personale addetto alla ricerca comma 520 l.f. 2007			DPR 29/12/2007 stabilizzazioni personale vario comma 519 l.f. 2007		
	unità	onere 2007	onere a regime	unità	onere 2007	onere a regime	unità	onere 2007	onere a regime
CNR				169	€ 541.169,00	€ 6.494.022,00	71	€ 5.674,00	€ 2.043.476,00
INAF				22	€ 53.122,00	€ 637.463,00	10	€ 830,00	€ 299.562,00
INFN	3	€ 7.852,00	€ 94.228,00	60	€ 201.004,00	€ 2.412.049,00	36	€ 3.161,00	€ 1.138.385,00
MUSEO FERMI				1	€ 3.699,00	€ 44.387,00	2	€ 198,00	€ 71.892,00
OGS	4	€ 10.216,00	€ 122.593,00	9	€ 31.266,00	€ 375.195,00	2	€ 190,00	€ 68.600,00
STAZIONE ZOOLOGICA				4	€ 15.278,00	€ 183.332,00	8	€ 740,00	€ 266.550,00
INRIM				7	€ 17.530,00	€ 210.364,00			
INGV				13	€ 49.800,00	€ 597.600,00	8	€ 729,00	€ 262.600,00
ASI	1	€ 6.093,00	€ 73.120,00	10	€ 45.771,00	€ 549.246,00	2	€ 182,00	€ 65.863,00

Fonte Ministero dell'università e della ricerca scientifica

Fisica Nucleare; MUSEO FERMI – Museo Storico della Fisica e centro di Studi e Ricerche; OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale; INRIM - Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica; INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; ASI - Agenzia Spaziale Italiana.

Quanto al riordino degli eEnti di ricerca, le disposizioni di cui al comma 2 degli artt. 143, 144 e 145 della legge n. 286/2006, (legge di conversione al DL n. 262/2006), che prevedeva - mediante l'emanazione di uno o più regolamenti da formulare ex art. 17, comma 2 della legge n. 400/1988 - lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione di enti, non ha trovato attuazione.

Successivamente la legge n. 165/2007, ha delegato il Governo in materia di riordino degli Enti di ricerca, abrogando i commi 143 e seguenti dell'art. 2 del sopracitato decreto legge n. 262/2006, convertito con legge n. 286/2006.

Tale delega ha, in particolare, autorizzato il Governo ad adottare “il riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi di governo degli Enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal MUR nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'art. 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59” e di altri principi elencati dalla medesima legge.

La legge affida a decreti legislativi da adottarsi, previo parere parlamentare, entro diciotto mesi dalla ‘approvazione della legge delega (ed eventualmente correggibili entro ulteriori dodici mesi), il riordino della “disciplina relativa agli statuti e agli organi di governo” degli Enti di ricerca come sopra identificati.

Tra i principi e criteri direttivi trova posto il riconoscimento agli enti dell'autonomia statutaria, al fine di salvaguardarne l'indipendenza e la libera attività di ricerca, ferma restando la responsabilità del Governo “nell'indicazione della missione e di specifici obiettivi di ricerca” nell'ambito del Programma nazionale della ricerca.

La deliberazione degli statuti è affidata agli organi statutari competenti, con emanazione condizionata al controllo del ministero vigilante, nelle forme di cui alla legge n. 168/1989, ed al parere delle Commissioni parlamentari; ma la formulazione e la deliberazione degli statuti stessi, in prima applicazione, è affidata ai Consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti nominati dal Ministro.

Altri criteri direttivi riguardano le procedure di individuazione dei Presidenti e componenti dei Consigli di amministrazione di nomina governativa nonché la previsione, specifica per il CNR, che la metà dei componenti del Consiglio sia di nomina governativa.

Degni di nota sono anche i criteri direttivi che prevedono: l'adozione di misure per favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, l'autorizzazione ad effettuare accorpamenti e scorpori, anche parziali, di enti o di loro strutture attive nei settori della fisica della materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale e l'introduzione di misure per favorire la collaborazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica con le Regioni e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi. Di particolare rilievo sono ancora: il criterio direttivo di delega che affida all'Agenzia nazionale di valutazione delle università e della ricerca (ANVUR) il compito di valutare, riferendone al Governo, la qualità delle ricerche e l'efficacia e l'efficienza dell'attività istituzionale degli enti; i criteri di finanziamento che tengono conto dei risultati della suddetta valutazione; la disposizione che prevede semplificazioni nelle procedure amministrative della ricerca e la valorizzazione del ruolo dei Consigli scientifici; quella, infine, che consente aggiuntivamente il commissariamento degli enti nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione dell'ente e alla sua struttura di governo.

5. Analisi finanziaria e gestionale del rendiconto 2007 riclassificato per missioni e per programmi

5.1. Programmi "ricerca scientifica e tecnologica applicata" e "ricerca scientifica e tecnologica di base" di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

5.1.1. Avvio e attuazione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST).

A fronte delle principali criticità del sistema di ricerca italiano, più volte evidenziate dalla stessa Corte dei conti (eccessiva frammentazione delle risorse, forte incidenza dei tempi di svolgimento delle attività di ricerca sui risultati, limitata efficacia degli strumenti di verifica e rischio di sovrapposizione delle tematiche affrontate), il comma 870 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007 ha istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) su cui sono confluiti gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale delle Università (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE.

I successivi commi 872 e 873 dettano rispettivamente le procedure per l'emanazione, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, di apposito decreto di ripartizione del FIRST e di apposito regolamento per la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo e gestione del FIRST nonché il rinvio all'applicazione delle vigenti disposizioni nelle more della entrata in vigore di quest'ultimo regolamento.

Il ritardo nella adozione di tale atto non ha consentito l'operatività del nuovo fondo che, nato con l'obiettivo di garantire maggior efficacia al sistema, avrebbe dovuto consentire una più organica gestione delle risorse in attuazione degli obiettivi definiti nel Programma nazionale delle ricerche, sostenendo sia le attività di natura accademica che quelle avviate dalle imprese. Anzi la notevole massa di residui passivi creatasi sugli stanziamenti afferenti i finanziamenti dei progetti/programmi di ricerca, quasi tutta confluita nel FIRST dall'anno 2007, comporterà una estrema difficoltà operativa nella gestione delle risorse attesa anche la drastica abbreviazione dei tempi previsti per la caduta in perenzione amministrativa dei residui ai sensi della legge finanziaria 2008 (art. 3, commi 26-39).

5.1.2. I principali fondi disciplinati dalle disposizioni attualmente vigenti

Poiché le risorse del FIRST individuate nel comma 871 della predetta legge finanziaria per il 2007, derivanti da stanziamenti pluriennali delle precedenti leggi finanziarie e da specifiche assegnazioni CIPE, erano state completamente impegnate nei precedenti anni finanziari con esclusione del residuale importo di 167.693.554 euro relativo alle annualità 2008 e 2009 afferenti i PRIN, soltanto le ulteriori risorse previste dal comma 758 (accantonate in attesa della conclusione delle procedure di quantificazione del TFR effettivamente confluito all'INPS) potevano essere oggetto di ripartizione.

A seguito della emanazione del DL n. 159/2007 convertito in legge n. 222/2007¹⁷, è stato possibile effettuare una prima ripartizione delle predette disponibilità tra i vari strumenti di intervento, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni, in attesa della emanazione del decreto di natura non regolamentare da parte del Ministro.

Con d.m. del 28.12.2007, sono state pertanto distribuite le predette risorse¹⁸ per un totale di 240 milioni di euro (gli ulteriori 60 milioni previsti per l'anno 2007 nell'elenco 1 della legge finanziaria 2007 sono stati resi disponibili soltanto con l'applicazione dell'art. 43 con DL n. 248/2007, convertito con la legge n. 31/2008).

Tale ripartizione, è stata effettuata senza la concertazione indicata nel già citato comma 872, in quanto la modifica apportata al successivo comma 873, prevedendo l'attuazione della nuova normativa a partire dall'anno 2008 attraverso la emanazione di un decreto di natura non regolamentare da parte del Ministro dell'università e della ricerca, ha confermato, per l'anno 2007, e come previsto dallo stesso comma 873, la vigenza della precedente normativa non sottoposta, seppure dal solo punto di vista finanziario, a concertazioni con altri organismi.

¹⁷ Il DL n. 159/2007 ha previsto: a) al comma 1 lett. a) dell'art. 3 la modifica del predetto comma 758, consentendo l'utilizzo delle quote accantonate previste nell'elenco 1 nei limiti rispettivamente dell'80 per cento per l'anno 2007 e del 70 per cento per gli anni 2008 e 2009; b) al comma 1 dell'art. 13 la modifica del comma 758 prevedendone l'attuazione per il triennio 2008/2010 attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro di natura non regolamentare.

¹⁸ 110.000.000 euro per la copertura finanziaria del bando PRIN 2007 ed il completamento del bando 2006; 91.000.000 euro per interventi del FAR da destinare: al sostegno di programmi di rilevanza nazionale ed internazionale con un intervento in campo internazionale non inferiore a 5 milioni di euro e alla realizzazione di iniziative concordate a livello regionale per la nascita ed il potenziamento di distretti di alta tecnologia anche attraverso iniziative da realizzarsi congiuntamente con le risorse del FIRB; 39.000.000 euro per interventi del FIRB da destinare: alla realizzazione di programmi strategici da realizzarsi congiuntamente con le iniziative FAR di cui al precedente punto 2, alla creazione di nuove reti nazionali per la ricerca di base, su tematiche di prioritario interesse strategico, al potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca, per la creazione, il rafforzamento e il consolidamento di grandi poli di ricerca nazionali.

Il decreto infatti non dispone la ripartizione dell'intera disponibilità pluriennale, pure consentita dal comma 1 lett. a dell'art. 3 del DL n. 159/2007, ma soltanto quella dell'anno 2007, in quanto la prevista emanazione del decreto ministeriale di regolamentazione del nuovo fondo nell'anno 2008 renderà operativa la norma con conseguente necessità di applicazione anche delle nuove procedure di ripartizione del fondo (decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sentita la conferenza Stato-Regioni).

La tabella Tavola successiva ricostruisce il quadro delle risorse – riferito alle più significative destinazioni di spesa – che il Ministero ha avuto a disposizione nel triennio 2005/2007 il cui stato di attuazione viene analiticamente esaminato con riferimento ai singoli fondi.

	anno	CAP	programma	Variazioni in C/Res. anni preced.	Stanz. competenza	Impegni assunti		Pagamenti effettuati	
						C/Res.	C/Comp.	Res.	Comp.
FIRB - Fondo per gli Investimenti nella ricerca di base	2005	7256		-	104.500.000	-	104.500.000	171.046.828	-
	2006	7256		30.000.000	60.934.000	30.000.000	60.934.000	76.288.782	-
	2007	7320	ricerca scientifica e tecnologica di base	24.000.000	59.000.000	24.000.000	39.000.000	126.613.528	-
FAR	2005	7254		520.000	490.370.000	520.000	490.370.000	328.202.143	4.324.258
	2006	7254/7308		60.890.000	351.540.000	60.890.000	351.540.000	279.773.325	1.082.208
	2007	7320/7308	ricerca scientifica e tecnologica di base	38.000.000	248.471.811	38.000.000	248.471.811	191.897.994	-
PRIN- progetti universitari di ricerca di rilevante interesse nazionale	2005	7275		-	99.340.484	-	99.340.483	13.128.000	91.447.766
	2006	7275		-	122.846.777	-	122.846.777	7.892.717	121.954.060
	2007	7320	ricerca scientifica e tecnologica di base	-	218.096.160	-	178.092.528	892.713	81.147.045
integrazione tra rete pubblica e privata della ricerca	2005	7232		-	-	-	-	8.862.125	-
	2006	7232		-	-	-	-	1.983.745	-
	2007	7232	ricerca di base	-	-	-	-	5.205.692	-
contributi alle attività per la ricerca scientifica	2005	7239		-	10.329.138	-	10.329.138	2.093.274	8.610.779
	2006	7239		-	10.329.138	-	10.329.136	1.570.633	8.586.488
	2007	7230/7233	ricerca scientifica e tecnologica di base	-	9.030.699	-	9.030.699	2.296.726	7.775.340
specifici interventi ex legge 64/86	2005	7255		-	-	-	-	17.120.226	-
	2006	7255		30.000.000	-	-	-	16.150.401	-
	2007	7255	ricerca scientifica e tecnologica di base	-	-	8.518.788	-	16.713.614	-
Prora- programma di ricerca aerospaziale	2005	1678/7233		-	24.264.067	-	24.264.067	5.625.344	18.638.723
	2006	1678/7233		-	24.264.067	-	24.264.067	5.625.344	18.638.723
	2007	1678/1671 7233	ricerca scientifica e tecnologica di base	-	21.213.919	-	21.213.919	5.625.344	15.588.575

5.1.2.1. Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (FIRB)

Il FIRB - istituito dall'art. 104 della legge n. 388/2000¹⁹ e confluito dal 2007 nel FIRST, sulla base dell'art. 1, comma 870 della legge n. 296 / 2006 (legge finanziaria per il 2007) - è il principale strumento di finanziamento della Ricerca di Base²⁰, finanzia cioè le attività che mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a immediati e specifici obiettivi commerciali o industriali, con la finalità di potenziare la competitività internazionale del nostro Paese²¹.

Ha come obiettivi generali rinvenienti nel Piano Nazionale della Ricerca i seguenti:

1. sviluppo della rete dei Laboratori pubblico-privato di eccellenza sulla Ricerca di Base "*mission-oriented*";
- 2 sostegno all'agenda di ricerca sul medio-lungo periodo delle piattaforme tecnologiche nazionali;
3. sviluppo di "*joint-research labs*" previsti in accordi internazionali;
4. realizzazione di Programmi strategici di Ricerca di Base *mission-oriented* vincolati alla partecipazione di Università - Enti pubblici di ricerca – Imprese.

Nel corso dell'anno 2007 risultano adottati n. 6 decreti di ammissione ai finanziamenti dei progetti FIRB da parte del MUR, Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, Direzione generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca (Decreto Direttoriale 19 aprile 2007: 55.160.000,00 euro; Decreto Direttoriale 10 maggio 2007: 2.336.340,00 euro; Decreto Direttoriale 31 luglio 2007: 2.861.177,00 euro; Decreto Direttoriale 4 ottobre 2007: 3.290.000,00 euro; Decreto Direttoriale 30 ottobre 2007: 5.356.000,00 euro).

In totale, nell'anno 2007 risultano nuove concessioni di finanziamenti a valere sul FIRB per un totale di euro 69.003.517,00 finalizzati alle seguenti aree tematiche.

¹⁹ Al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB).

(...) Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie.

4. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del d.lgs., n. 297/1999, come sostituito dall'articolo 105 della presente legge, nella misura di lire 20 miliardi per l'esercizio 2001, 25 miliardi per l'esercizio 2002 e 30 miliardi per l'esercizio 2003.

²⁰ La ricerca di base è definita come "un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connessa ad obiettivi industriali e commerciali". In altre parole è l'attività svolta prevalentemente presso Università ed Enti pubblici di ricerca, capaci di sviluppare conoscenze nei più svariati campi (dalla ermeneutica alle biotecnologie) senza perseguire fini di immediato utilizzo dei risultati della ricerca.

²¹ Il FIRB finanzia, in particolare:

- a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;
- b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture;
- c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali;
- d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.

Aree tematiche (bandi ex art. 6 regolamento FIRB)		
1	Salute dell'uomo	6.295.000,00
2	Industria farmaceutica	6.770.000,00
3	Industria rimedicale	7.300.000,00
4	Sistemi avanzati di manifattura	8.550.000,00
5	Industria motoristica	5.356.000,00
6	Cantieristica	3.155.000,00
7	Materiali avanzati	3.975.000,00
8	Sistemi di telecomunicazione innovativi	2.861.177,00
9	Agroalimentare	5.380.000,00
10	Trasporti	3.290.000,00
11	ICT	9.330.000,00
12	Energia	4.405.000,00
Partecipazione progetti internazionali		2.336.340,00
Totale delle assegnazioni 2007 su bandi		69.003.517,00

A seguito di ulteriore specificazione istruttoria sono stati trasmessi anche i decreti di ammissione a finanziamento relativi ad accordi con Istituzioni scientifiche pubbliche. Questi decreti di ammissione pertanto non sono seguiti a bandi bensì a procedure negoziali. La seguente tabella Tavola li elenca:

<i>PROGETTO</i>	<i>IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO</i>	<i>DECRETO DIRETTORIALE</i>
Università di Udine	910.100,00	n. 583/Ric. del 29 marzo 2007
Università di Pavia	554.500,00	n. 79/Ric. del 2 febbraio 2007
Università di Milano	805.400,00	n. 337/Ric. del 12 marzo 2007
CNR	7.286.878,00	n. 80/Ric. del 2 febbraio 2007
CILEA	2.012.000,00	n. 81/Ric. del 2 febbraio 2007
RBIN06JB4C – CNR	696.600,00	n. 82/Ric. del 2 febbraio 2007
CNR	593.480,00	n. 82/Ric. del 2 febbraio 2007
Università di Genova	533.228,00	n. 338/Ric. del 12 marzo 2007
CNR	369.460,00	n. 338/Ric. del 12 marzo 2007
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa	918.600,00	n. 584/Ric. del 29 marzo 2007
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa	854.000,00	n. 338/Ric. del 12 marzo 2007
CNR	1.058.700,00	n. 1222/Ric. del 26 settembre 2007
S. Raffaele di Milano	675.000,00	n. 1222/Ric. del 26 settembre 2007
Università di Pavia	3.473.000,00	n. 1002/Ric. del 13 luglio 2007
totale delle assegnazioni 2007 a seguito di accordi senza bando	20.740.946,00	

Su tale procedura di assegnazione a seguito di accordi senza bando si esprimono riserve mancando l'indicazione delle valutazioni comparative espresse che hanno consentito di finanziarie le specifiche iniziative.

Venendo all'andamento finanziario del fondo in questione la seguente tabella, che mostra l'andamento degli impegni e dei pagamenti riferito all'ultimo triennio, evidenzia, da un lato, la

progressiva erosione delle disponibilità (che nel triennio si riducono di circa la metà) e, dall'altro, le obiettive difficoltà di gestione atteso l'incremento della variazione dei residui e la concentrazione dei pagamenti solo in quota residui.

	anno	cap	programma	Variazioni C/Res. preced.	in anni	Stanz. competenza	Impegni assunti		Pagamenti effettuati	
							C/Res.	C/Comp.	Res.	Comp.
FIRB - Fondo per gli Investimenti nella ricerca di base	2005	7256			-	104.500.000	-	104.500.000	171.046.828	-
	2006	7256		30.000.000		60.934.000	30.000.000	60.934.000	76.288.782	-
	2007	7320	ricerca scientifica e tecnologica di base	24.000.000		59.000.000	24.000.000	39.000.000	126.613.528	-

5.1.2.2. Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R)

Il FAR – Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (erede del Fondo Speciale Ricerca Applicata²²) – è un fondo di rotazione (ossia uno stanziamento pubblico che periodicamente viene alimentato) che si articola in due sezioni (area nazionale e aree depresse) e che, in base al d.lgs. n. 297/1999, viene gestito direttamente dal MUR. È annualmente alimentato da appositi stanziamenti iscritti nello Stato di previsione della spesa del Ministero, dai "rientri" (capitale e interessi relativi ai crediti agevolati, eventuali rimborsi di finanziamenti ecc.), dalle economie di gestione derivanti da minori impegni rispetto a quanto stanziato negli anni precedenti, nonché da minori utilizzi rispetto all'importo dei finanziamenti concessi (rinunce, riduzione dei costi ammessi, interruzioni). Sul fondo vengono inoltre gestiti i progetti che rientrano nel Programma Operativo Nazionale (PON), cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione per l'attuazione delle Politiche Comunitarie.

Una delle novità più importanti introdotte dal d.lgs. n. 297/1999 riguarda la gestione del FAR non più assicurata in via esclusiva da un unico istituto di credito (come era previsto in vigore della legge n. 46/1982) ma ora assicurata direttamente dal Ministero, mentre per le attività di istruttoria economico-finanziaria il MUR ha allargato il panorama dei soggetti competenti a 10 raggruppamenti bancari, tra i quali l'impresa richiedente sceglierà la struttura che svolgerà la valutazione e la gestione del progetto.

Tuttavia solo il d.m. n. 593/2000, ha reso operativo, a decorrere dal 17 febbraio 2001, il FAR, eliminando dall'ordinamento tutte le precedenti normative²³ in materia e riunendo in un

²² Tale fondo fu istituito dall'art. 4 della legge n. 1089/1968, e disciplinato ai sensi della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni e successivamente soppresso con il riordino del 1999-2000, di cui in narrativa.

²³ L'istituzione del FAR aveva infatti il compito di realizzare il riordino e la razionalizzazione di tutto il sistema di agevolazione alla ricerca industriale gestito dal MUR fino ad allora regolato da una miriade di norme e regolamenti susseguitesi in un arco temporale di oltre 30 anni (legge n. 46/1982 (artt.1-13), legge n. 488/1992 (versante ricerca), legge n. 346/1988, legge n. 196/1997 (art. 14), legge n. 449/1997 (art. 5).

unico testo regolamentare il complessivo pacchetto agevolativo diretto alle imprese che investono in R&S²⁴.

Il sostegno ministeriale riguarda le attività di ricerca industriale, eventualmente estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, purché necessarie alla validazione dei risultati della fase precedente²⁵.

Tra i gruppi bancari selezionati dal Ministero con gara europea, sono gli stessi soggetti proponenti a scegliere il gestore del progetto (il soggetto convenzionato) che, oltre a effettuare le verifiche sul rispetto dei parametri finanziari, provvede alla stipula e alla gestione contrattuale del progetto. Il soggetto convenzionato, inoltre, si occupa insieme all'esperto e per la parte di propria competenza, della valutazione in corso d'opera degli stati di avanzamento dei progetti e, dopo la conclusione, alla loro verifica finale.

Le iniziative finanziabili sono classificate, in "iniziative con procedimento valutativo", "iniziative con procedimento negoziale" e "iniziative con procedimento automatico", conformemente alla tripartizione di cui all'art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 123 /1998²⁶.

Tutti i progetti, a esclusione di quelli automatici, sono sottoposti a valutazione ex-ante effettuata dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

²⁴ I soggetti ammissibili ai finanziamenti:

- le imprese che esercitano attività industriale per la produzione di beni e/o di servizi;
- le imprese artigiane;
- i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma;
- società, consorzi e società consortili comunque costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50 per cento (o al 30 per cento, se hanno sede in aree depresse) da imprese e centri di ricerca compresi nelle categorie precedenti, nonché da soggetti come università, enti di ricerca, ENEA, ASI, società di assicurazione, banche, intermediari finanziari, fondi mobiliari chiusi, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;
- società di recente costituzione o da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, (con la partecipazione azionaria o il concorso, di soggetti come professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca sulla base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, imprese che esercitano attività industriale per la produzione di beni e/o di servizi, imprese artigiane, centri di ricerca con personalità giuridica autonoma, società, consorzi e società consortili, università, enti di ricerca, ENEA ed ASI, società di assicurazione, banche, intermediari finanziari, fondi mobiliari chiusi, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo);
- università, enti di ricerca, ENEA e ASI.

²⁵ Attività di ricerca industriale: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. Attività di sviluppo precompetitivo: concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali.

²⁶ Con tipologia valutativa, sono regolati gli interventi a sostegno di progetti di ricerca e/o formazione autonomamente presentati dai soggetti ammissibili (c.d. interventi *bottom up*). Tale procedura prevede una fase di valutazione, sia economica, sia scientifica, condotta dagli organi ministeriali prima della concessione dell'agevolazione e riguarda quelle domande di finanziamento la cui complessità rende necessaria una fase di questo tipo.

Con tipologia negoziale, sono regolati gli interventi a sostegno dei progetti proposti sulla base di iniziative di programmazione definite dal Ministero direttamente o in accordo con altri soggetti pubblici (c.d. interventi *top down*). L'intervento è in tutto simile al precedente, solo prende avvio da una iniziativa ministeriale (es.: bando di gara) cui seguono la ricezione dei progetti e la loro relativa valutazione.

Con tipologia automatica, sono regolati quegli interventi, peraltro già noti, diretti a favorire le PMI che assumono personale di ricerca, che commissionano attività di ricerca a strutture del mondo della ricerca pubblica (ivi compresi i laboratori dell'albo del Ministero), che concedono borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca; con la stessa tipologia automatica, sono altresì regolati i distacchi temporanei del personale di ricerca di Università e Enti di ricerca presso PMI. Come è evidente, si tratta di interventi già ricompresi nella legge n. 196/1997 e nella legge n. 449/1997 e riorganizzati nel decreto n. 593/2000.